

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' GESTIONALI E FUNZIONALI DEL MUSEO DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS 3 LUGLIO 2017 , N.117

Bozza di convenzione

(il presente documento è da intendersi quale schema-base e lo stesso sarà integrato e comunque potrà essere modificato, in parti non sostanziali, in ragione degli esiti dell'istruttoria di co-progettazione)

L'anno il giorno del mese di nella sede dei Servizi Sociali del Comune di Cori,
T R A

Il **COMUNE DI CORI** con sede in Via della Libertà n. 36, codice fiscale e partita Iva 00106170590, nella persona domiciliata per la carica presso la sede del Comune medesimo, la quale interviene e stipula il presente atto nell'esclusivo interesse dell'Ente che legalmente rappresenta di seguito per brevità denominato anche COMUNE;

E

L'ASSOCIAZIONE /Ets

premesso che

- con delibera n. 52 del 06/06/2023 si dava indirizzo per la gestione in co-progettazione dle Museo
- con determina n. è stato approvato l'avviso di co-progettazione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 OGGETTO

La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra il Comune di Cori eper lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4 per le quali viene data in co-progettazione la gestione del Museo della Città e del Territorio;

Art.2 FINALITA'

La presente convenzione si propone, in relazione alla gestione del Museo della Città del Territorio, di valorizzare la cultura scientifica, il patrimonio naturale e ambientale e l'identità del territorio corese.

Art.3 DURATA

La presente convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione . Le parti si impegnano ad accettare senza riserva alcuna eventuali modifiche della convenzione che dovessero rendersi

necessarie a causa di disposizioni normative a cui l'Ente dovrà attenersi. E' prevista la possibilità di rinnovo per un anno riattivando il tavolo di co-progettazione , per garantire continuità ai progetti in linea con la Programmazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 4 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

L'Associazione si impegna a svolgere le seguenti attività e compiti:

a) Gestione e organizzazione del servizio:

-apertura del Museo per almeno 100 giorni l'anno, vendita di biglietti, attività di book shop, servizio di assistenza al pubblico , visite guidate, offerta didattica per le scuole di ogni ordine e grado, programmazioni di due cicli di conferenze annuali.

b)Gestione nuove acquisizioni

c) Proposte laboratoriali rivolte alla scuola:

- educazione al patrimonio in integrazione con il percorso scolastico;

d)organizzazione di incontri ed eventi in tema di valorizzazione del patrimonio storico e architettonico, cicli di conferenze, uso dei social per la diffusione delle informazioni e della pagina web del Museo per la registrazione delle conferenze, interazione e coinvolgimento del pubblico.

e) Proposte migliorative

f) messa a disposizione di personale specializzato in grado di garantire la necessaria professionalità ed esperienza nello specifico settore culturale.

g) garantire il corretto utilizzo dei locali e delle strumentazioni facenti parte del Museo nonché la idonea conservazione delle collezioni ivi ospitate;

h) segnalare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione il nominativo e riferimenti telefonici del proprio referente al Museo e rendersi sempre disponibile alle verifiche del Comune sullo svolgimento delle attività ad essa affidati (il Comune dispone di personale addetto alla custodia del museo);

i) presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo una relazione consuntiva, riferita all'anno precedente del programma svolto e delle spese/entrate realizzate, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5;

L' Ets/Associazione si assume l'onere delle prestazioni sopra elencate nello stato di fatto in cui si trovano i locali, le attrezzature e le raccolte e li ritiene idonee allo svolgimento delle funzioni da svolgere. Si impegna a comunicare eventuali esigenze sopravvenute al Responsabile Ufficio cultura.

ART.5 IMPEGNI DEL COMUNE

Al fine di sostenere l'attuazione del partenariato , l'Amministrazione, intende mettere a disposizione i seguenti apporti, ai sensi dell'art.12 della legge n.241/1990 e ss. per il triennio 2023-2026:

a) fino ad un massimo di € 15.000,00 annui a titolo di rimborso, compensazione dei costi effettivamente sostenuti in quanto documentabili; dovranno essere allegati i documenti probatori delle spese sostenute (fatture, scontrini, ricevute o documenti equivalenti). Le risorse finanziarie messe a disposizione dal comune di Cori sono integrate dal partner con risorse proprie, dichiarate e quantificate in sede di istanza di partecipazione, anche non monetarie.

b) seguente bene immobile: Museo della Città del territorio con chiostro di Santa Oliva;

c) assume a proprio carico gli oneri relativi all'utenza di acqua, energia e riscaldamento;

d) la polizza assicurativa per furto , incendio, per danni ai reperti al materiale e attrezzature esposte al pubblico o necessarie allo svolgimento dell'attività;

e)costi relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili e relativi impianti.

Si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso.

Il comune garantirà inoltre:

- il coordinamento con gli uffici comunali che devono interagire con l'Ets per il buon andamento del progetto nonché il monitoraggio delle attività oggetto della presente convenzione;
- il coordinamento e la regia degli sviluppi progettuali;
- il monitoraggio costante dei tempi e del budget, l'eventuale attivazione di sinergie tra i diversi soggetti della rete coinvolti. La verifica delle attività;
- verifica delle progettualità definite e concordate in sede di co-progettazione in relazione alle quali il partner di progetto dovrà presentare reports periodici.

Oltre al contributo annuo erogato dall'Amministrazione comunale l'ETS può beneficiare anche delle eventuali ulteriori entrate derivanti dai biglietti per l'ingresso relativi alle visite e all'organizzazione di eventi o specifiche attività divulgative e laboratoriali. Tali somme, essendo ad esclusivo beneficio dell'Ets, dovranno essere considerate nella progettualità presentata. L'ETS potrà beneficiare anche delle eventuali ulteriori entrate derivanti dai contributi di Enti pubblici o privati che abbiano ad oggetto attività connesse.

Art.6 COMPITI A CARICO DEL COMUNE

E' compito del Comune attivare le procedure per la selezione del Direttore Scientifico del Museo, i cui costi sono a carico del Comune. Spetta al Comune, nell'ambito della propria dotazione organica, individuare un responsabile della sicurezza nella persona di un dipendente comunale.

Oltre agli emolumenti per la gestione dovuti all'Associazione, restano a carico del Comune gli acquisti per l'implementazione del patrimonio documentale museale, le utenze (telefono, acqua, luce e gas metano), le manutenzioni ordinarie e straordinarie di strutture e attrezzature incluso il sistema di allarme, le pulizie dei locali, nonché le assicurazioni di competenza;

Art. 7 RENDICONTAZIONE

L'Associazione/Ets dovrà trimestralmente presentare una relazione di rendicontazione dalla quale emergano anche nel dettaglio le entrate da biglietteria e book shop, i dati relativi all'utenza, e ai flussi di frequenza, alle attività esercitate su rete e alle loro risultanze.

Art. 8 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L'Amministrazione Comunale si rende disponibile a mettere a disposizione dell'Associazione per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione gli studenti che svolgeranno presso questa Amministrazione alternanze scuola lavoro o stage formativi.

Art. 9 RESPONSABILITA' VERSO PRESTATORI DI LAVORO E TERZI

L'Associazione assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati. All'atto della firma della presente convenzione la stessa esibisce polizza assicurativa RCT/O con massimale pari a....., stipulata con..... a copertura di tutti i danni a persone o cose nell'esecuzione del servizio e riferita ai rischi derivanti dall'esercizio di tutte le attività oggetto dell'appalto.

La polizza assicurativa verrà restituita all'Associazione e svincolata alla scadenza della convenzione.

Art.10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui il comune rilevi inadempienze da parte dell'ets, la contestazione deve essere effettuata per iscritto, con fissazione di un termine per il contraddittorio. A seguito della contestazione di tre inadempienze, il comune può procedere alla risoluzione anticipata della presente convenzione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Comportano la decadenza della presente convenzione, le seguenti ipotesi:

- le ripetute violazioni di norme di buon comportamento nello svolgimento di attività concordate con l'Amministrazione (gravi carenze gestionali, tecniche, amministrative, contabili);
- la cessazione dell'attività dell'Associazione;
- l'inadempimento da parte dell'associazione degli obblighi assicurativi.
- il ripetersi di inadempimenti relativi a quanto indicato nella presente convenzione.

La risoluzione è senza oneri a carico del Comune, se non quelli già definiti e derivati dall'erogazione del rimborso, ridotto proporzionalmente alla minor durata del periodo di affidamento.

ART. 11 SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Ets che espressamente le assume. La presente convenzione sarà registrata esclusivamente in caso d'uso a cura della parte che vi abbia interesse.

ART. 12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Associazione è tenuta ad assolvere, a pena di nullità assoluta della convenzione, tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm. E ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.

Ai sensi del comma 9 bis della legge n.136/2010 e ss.mm. e ii. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto della convenzione.

Art.13 NORME FINALI

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nel corso della presente convenzione è competente il Foro di Latina, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune di Cori informa l'Associazione che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 18 del D. Lgs. 196/2003, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento dell'attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art.15 ALLEGATI

La presente convenzione è redatta in duplice originale . Il progetto definitivo è da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegato.

Letto, approvato e sottoscritto

